



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

e dal Ministro per le politiche europee (RONCHI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe

ONOREVOLI SENATORI. - I precursori di droghe o «sostanze classificate», secondo la terminologia introdotta con regolamenti comunitari nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, sono sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali, quali la produzione di solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene eccetera. Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico), non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono indispensabili ai narcotrafficienti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.

Per tale motivo, l'Unione europea ha stilato una lista di precursori di droghe il cui impiego, per essere lecito, deve essere soggetto ad autorizzazioni e controlli, al di fuori dei quali la produzione, il commercio ed in alcune ipotesi la sola detenzione devono intendersi illegali. Lo scopo è quello di impedire ai narcotrafficienti, che gestiscono il traffico delle sostanze stupefacenti dai Paesi di origine, di approvvigionarsi, presso i Paesi produttori (prevalentemente europei), di sostanze chimiche essenziali alla fabbricazione di droghe.

Tale strategia di «riduzione dell'offerta» è uno dei quattro pilastri della lotta alla droga insieme alla riduzione della domanda, alla prevenzione, cura e recupero delle tossicodipendenze ed alla riduzione del danno.

La Commissione europea, dopo la data di entrata in vigore dei citati regolamenti, ha stabilito che gli Stati membri devono adeguare le proprie normative nazionali alle nuove disposizioni comunitarie, con particolare riguardo agli obblighi delle Autorità

competenti ed al sistema sanzionatorio, nonchè prevedere una verifica triennale sull'efficacia dei provvedimenti.

In Italia, la materia è attualmente regolamentata dall'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, (di seguito indicato come «testo unico») così come sostituito dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n.258, di recepimento di precedenti direttive comunitarie (ora abrogate dai citati nuovi regolamenti).

L'articolo 70 del testo unico, infatti, parla di «sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», ignorando la terminologia attualmente introdotta dai regolamenti comunitari. La vigente normativa nazionale, inoltre, oltre a disciplinare la materia dei precursori di droghe unitamente a quella relativa alle sostanze stupefacenti, senza tenere conto delle sostanziali differenze di impiego (uso prettamente farmaceutico o abuso anche individuale per le seconde, uso industriale anche non farmaceutico ed abuso solo per la produzione su vasta scala di stupefacenti per i precursori di droghe), non contempla tutte le novità introdotte nella disciplina comunitaria (licenze, autorizzazioni, funzionario competente, esclusioni, rendicontazione, e così via).

Si rende necessario, quindi, fare in modo che la disciplina nazionale sia onnicomprensiva di tutti gli aspetti normativi concernenti i precursori di droghe, creando una netta distinzione dalle restanti previsioni destinate agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope,

in analogia a quanto avviene negli altri Paesi comunitari.

Con il presente intervento normativo si vuole, inoltre, adeguare la normativa sanzionatoria interna alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari, effettuando contestualmente un intervento di razionalizzazione e coordinamento dell'impianto sanzionatorio vigente in tema di precursori di droghe.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 viene conferita delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di precursori di droghe. I decreti verranno adottati su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali competenti per i diversi aspetti (di rilascio delle licenze, di gestione amministrativa dei dati, di controllo dei traffici per l'eventuale repressione di quelli illeciti, di irrogazione delle sanzioni) che coinvolgono la complessa materia dei precursori di droghe, nonché su proposta del Ministro per le politiche europee, previo concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga. La delega dovrà essere esercitata per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005. Il completo riordino della materia potrà avvenire anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme e degli allegati contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il comma 2 dell'articolo 1 disciplina il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, che dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da

parte dei competenti organi parlamentari. Il comma 3 del medesimo articolo 1 conferisce una delega biennale per l'eventuale adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti adottati, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati nella presente legge.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa.

Il comma 1 dell'articolo 2 contiene i principi di delega per adeguare la normativa interna ai citati regolamenti comunitari, anche per quanto concerne l'individuazione degli organi competenti a dare attuazione a quanto previsto dai regolamenti stessi. In particolare, è previsto che le nuove locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate» vadano a sostituire le locuzioni utilizzate nella normativa vigente (lettera *a*). Si vuole, inoltre, per i motivi sopra esposti, procedere ad una netta distinzione tra la disciplina delle sostanze stupefacenti e le disposizioni concernenti i precursori di droga (lettera *b*)).

I regolamenti comunitari contengono, negli allegati, alcuni elenchi di sostanze classificate distinte in relazione alla potenziale pericolosità, nel senso che le sostanze classificate in categoria 1 sono quelle la cui produzione e commercializzazione richiede maggiori controlli. Sono previsti controlli meno stringenti per le attività relative alle sostanze classificate in categoria 2 ed ancor meno per quelle classificate in categoria 3.

La lettera *c*) (articolo 2, comma 1) dispone che il legislatore delegato definisca le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1, disciplinando le esclusioni dal necessario rilascio della licenza (per esempio per le farmacie), nonché definendo le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni (per esempio laboratori delle Forze dell'ordine o delle Agenzie doganali). È prevista, sempre al solo fine di dare attuazione alla disciplina comunitaria e nel pieno rispetto della stessa, la regolamentazione del registro degli operatori

di precursori di droghe classificati nella categoria 2, mentre, per le sostanze classificate in categoria 3, dovranno essere dettate modalità procedurali per la documentazione delle sole attività di esportazione (lettera *d*). Nei decreti legislativi dovrà essere prevista la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 (lettera *e*), nonché la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 (lettera *f*). Inoltre, dovranno essere dettate (lettera *g*) le norme attuative dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3. Infine, il legislatore delegato dovrà disciplinare nel dettaglio le attività di vigilanza e di ispezione per dare piena attuazione alla disciplina comunitaria (lettera *h*).

L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge si propone di adeguare la normativa interna sotto lo specifico profilo delle sanzioni irrogabili per le violazioni delle condotte individuate dai regolamenti comunitari più volte citati. Nel porre in essere tale adeguamento, appare peraltro indispensabile effettuare un intervento di razionalizzazione e coordinamento dell'impianto sanzionatorio vigente in tema di precursori di droghe.

Deve, invero, osservarsi che l'articolo 70 del testo unico, nel testo oggi in vigore, prevede, ai commi 12 e seguenti, un'articolata serie di fattispecie delittuose e contravvenzionali, imperniata sulla diversa potenzialità offensiva dei precursori di droghe, classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al testo unico. In sostanza, le condotte non autorizzate di produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, transito delle sostanze di cui alla categoria 1 sono punite a titolo di delitto (reclusione da quattro a dieci anni e multa da euro 10.329 ad euro 103.291); invece, quanto alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3, il rilievo penale - peraltro meramente contravvenzionale e con pena alternativa - è limitato alle sole

condotte di esportazione in assenza di permesso.

A tale impianto sanzionatorio si è affiancato, senza peraltro un adeguato coordinamento, quello di estremo rigore introdotto, anche in questo specifico settore (oltre che in tema di illecita detenzione, cessione e così via di sostanze stupefacenti), dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

In particolare, è stato introdotto, all'articolo 73 del testo unico, un comma *2-bis*, ai sensi del quale le assai severe sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo (reclusione da sei a ventidue anni, multa da euro 26.000 ad euro 300.000) «si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14».

È dunque evidente la necessità di un intervento di riordino, dal momento che:

1. le gravi sanzioni introdotte dal legislatore del 2006 non riguardano tutte le condotte prese in considerazione dall'articolo 70 del testo unico (restando escluse l'importazione, esportazione e transito);

2. l'articolo 73, comma *2-bis*, del testo unico non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di sostanze (anche qui in totale dissonanza con l'articolo 70);

3. estremamente incerta e controversa risulta l'individuazione dei destinatari dei due gruppi di sanzioni. Al riguardo, in dottrina, si è per un verso affermato che quelli di cui all'articolo 70 del testo unico sono reati «propri» degli operatori professionali normalmente autorizzati a trattare le sostanze in questione (e ciò nonostante la lettera dell'articolo 70 faccia riferimento a «chiunque»: la natura di reato proprio dovrebbe evincersi dalla presenza di sanzioni accessorie quali la

revoca dell'autorizzazione, la sospensione dall'attività eccetera). Per altro verso, altri autori pervengono a soluzioni esattamente opposte, nel senso di riservare l'applicabilità delle più gravi sanzioni di cui all'articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico agli operatori professionali (con l'articolo 70 che opererebbe come reato comune): in tale senso, militerebbero ragioni di ordine sistematico, dal momento che l'articolo 73, comma 2, punisce più gravemente, rispetto al delitto «comune» di cui al comma 1, la illecita detenzione o cessione di sostanze stupefacenti posta in essere da operatori professionali (cioè muniti di autorizzazione a trattare le sostanze). La scelta di politica legislativa fatta propria da tale seconda soluzione, attualmente priva di solide basi testuali, appare utilizzabile nell'operazione complessiva di riordino, attraverso la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio qualora il delitto sia commesso da soggetto abilitato a trattare sostanze stupefacenti o precursori di droghe (si veda articolo 2, comma 2, lettere a) e b)).

L'odierno intervento, come già accennato, si propone di coordinare ed adeguare la disciplina vigente alle disposizioni comunitarie anche sotto lo specifico profilo dell'impianto sanzionatorio. Al riguardo, particolare rilievo assumono i profili seguenti:

- necessità di fare diretto riferimento, quanto alla individuazione delle sostanze rilevanti, all'allegato I al citato regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato al citato regolamento (CE) n. 111/2005;

- necessità di conferire inequivoco rilievo penale a tutte le condotte di «immissione sul mercato», come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 273/2004, nonché a quella di criminalizzare, accanto alla «immissione sul mercato», anche la condotta di «possesso» non autorizzato di sostanze classificate in categoria 1, prevista dall'articolo 3 del predetto regolamento,

che ad oggi non risulta penalmente sanzionata;

- necessità, per contro, di fare diretto riferimento al contenuto degli obblighi, ed ai limiti della loro portata fissati dalle disposizioni comunitarie, al fine di escludere la rilevanza penale di talune condotte espressamente individuate: si veda, a titolo di esempio, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, secondo cui gli obblighi di registrazione, di dichiarazione e di documentazione non si applicano - limitatamente alle sostanze di cui alla categoria 2 - qualora non vengano superate determinate soglie quantitative annue;

- necessità di graduare la gravità della qualificazione giuridica della violazione (delitto, contravvenzione, illecito amministrativo) e, quindi, della risposta sanzionatoria, in funzione della pericolosità delle sostanze e della specifica offensività delle condotte poste in essere.

A tale ultimo proposito, fermi restando i limiti massimi edittali individuati nel vigente articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico (si veda l'articolo 2, comma 2, lettera a) del disegno di legge), sembra opportuno differenziare la risposta sanzionatoria prevista per le condotte criminose afferenti la categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, rispetto a quelle relative alle categorie 2 e, ulteriormente, rispetto a quelle concernenti le sostanze classificate nella categoria 3 (si veda articolo 2, comma 2, lettera b)) del disegno di legge, dove peraltro si prevede un'ipotesi delittuosa con pena detentiva fino a cinque anni, in luogo della fattispecie contravvenzionale oggi contenuta nell'articolo 70 del testo unico). Tale graduazione appare in linea con le indicazioni rinvenibili nei regolamenti comunitari alla base dell'odierno intervento (diversa e decrescente essendo la portata degli obblighi posti a carico degli operatori, in funzione della tipologia di precursori trattati).

Si prevede inoltre, per tutte le fattispecie in questione, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1, con divieto di ulteriore rilascio, e della sospensione dell'attività svolta con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 (anche nella durata di tali sanzioni è prevista una graduazione in funzione della diversa tipologia di sostanze illecitamente trattate).

Anche per le ulteriori condotte previste dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005, si è proceduto ad una graduazione della risposta sanzionatoria, riservando quella penale (di natura contravvenzionale, salva la configurabilità di un più grave reato (si veda articolo 2, comma 2, lettera c)) alle fattispecie: 1) di condotta ostativa delle attività di controllo e vigilanza; 2) di violazione, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione periodica delle transazioni svolte; 3) di violazione dell'obbligo di cessazione delle sostanze classificate in categoria 1 solo a determinati soggetti).

Alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si affianca la possibilità di revocare la licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria I, con divieto di ulteriore rilascio, e di sospendere l'attività svolta in relazione a precursori di categoria 2 e 3.

Per la violazione degli ulteriori obblighi di comunicazione (ivi compreso quello di segnalare eventuali circostanze o elementi sintomatici della possibilità che le sostanze da loro commercializzate vengano destinate alla illecita produzione di stupefacenti), documentazione, etichettatura, dichiarazione e così via, individuati dai regolamenti, si è invece prevista (articolo 2, comma 2, lettera d)) una sanzione amministrativa pecuniaria. Per tali fattispecie è altresì prevista la possibilità di adottare, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (si veda il vigente articolo 70, comma 11, del testo unico).

L'articolo 2, comma 2, lettera e), prevede, quale ulteriore criterio di delega, la disciplina dell'obbligo, per gli operatori, di comunicare alcune transazioni commerciali alla Direzione centrale per i servizi antidroga, individuando per le violazioni di tale obbligo una fattispecie contravvenzionale modellata sulla lettera c) del medesimo comma 2. Al riguardo, può essere utile rilevare che sono le stesse fonti comunitarie ad evidenziare la necessità ed opportunità, per conseguire lo scopo fondamentale di impedire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di «stabilire norme per un rigoroso monitoraggio del commercio di tali sostanze tra la Comunità e i Paesi terzi» (si veda il dodicesimo «considerando» del regolamento (CE) n. 111/2005). In tale prospettiva, l'individuazione delle transazioni soggette ad obbligo di comunicazione dovrà essere effettuata, oltre che attraverso parametri quantitativi o attinenti alla tipologia delle sostanze, con riferimento al Paese extracomunitario di destinazione delle esportazioni (avendo le fonti comunitarie individuato una serie di Paesi per i quali si rende necessario un controllo sistematico e coerente delle operazioni di esportazione delle sostanze classificate (si veda articolo 11 del regolamento (CE) n. 111/2005 e articolo 20 del regolamento (CE) n. 1277/2005).

Infine, si è ritenuto di prevedere espressamente (articolo 2, comma 2, lettere f) e g)) sia la possibilità di procedere, per le ipotesi delittuose, ad arresti o sequestri ritardati e alle altre operazioni di cui all'articolo 98 del testo unico (possibilità oggi assicurata, anche per i precursori, dalla presenza del comma 2-bis nell'articolo 73), sia la configurabilità del reato associativo ex articolo 74 del testo unico, qualora lo scopo del sodalizio criminale sia la commissione di una pluralità di gravi delitti aventi ad oggetto le sostanze classificate (anche tale possibilità è oggi assicurata dal citato comma 2-bis dell'articolo 73, atteso l'indistinto rinvio, conte-

nuto nell'articolo 74, allo scopo di commettere «più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73»).

Dall'esecuzione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato e pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droghe)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n.273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n.1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, di seguito denominato: «testo unico».

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il ter-

mine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai citati regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni: «precursori di droghe» ovvero: «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono, altresì, informati ai seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Preve-

dere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino ad euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti; prevedere nei casi di cui alla presente lettera la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

d) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005 per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate

sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera *c*);

f) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere *a*) e *b*), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

g) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera *a*).

